

**AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI PROMOTORI
DISPONIBILI AD ATTIVARE TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE POLITICA 4 –
TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE NELL’AMBITO DEL PAR GOL**

Richiamati:

- il Decreto Dirigenziale n. 1 del 08/01/2024 con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico Tirocini, per la realizzazione in Regione Campania dei Tirocini previsti dal Percorso 4, ai sensi di quanto disciplinato dal Programma *Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL)*, da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
- la deliberazione n. 18 del 31/10/2024 del Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’ente assunta con i poteri della Giunta Comunale di adesione al suddetto programma;

In esecuzione della propria determinazione n.r.g. 345 del 31.10.2024;

SI RENDE NOTO

Art. 1 – Oggetto

Con il presente Avviso, il Comune di Sant’Angelo a Cupolo indice una procedura per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la selezione dei soggetti interessati ed idonei ad ospitare e a promuovere tirocini di inclusione sociale nell’ambito del Percorso 4 del Programma “*Garanzia Occupabilità dei Lavoratori*”.

Per i tirocini di inclusione non si applicano i limiti di cui all’art. 26 del Regolamento regionale con riferimento al numero massimo di tirocini attivabili all’interno della medesima unità operativa.

Art. 2 – Obiettivi generali e vincoli del Progetto di massima

I tirocini oggetto del presente Avviso sono disciplinati dal Regolamento Regionale n.4/2018. Il succitato Regolamento Regionale definisce il tirocinio come una misura formativa di politica attiva al lavoro svolta presso datori di lavoro pubblici o privati attraverso la quale si consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio *curriculum vitae* e favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo e l’inclusione sociale.

I tirocini non costituiscono rapporto di lavoro e in nessun modo lo svolgimento di attività formative nel pieno rispetto della normativa vigente e la conseguente la certificazione del buon esito di tali attività possono rappresentare titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto ospitante.

Per i tirocini di inclusione, inoltre, resta ferma la speciale disciplina in vigore prevista dall’Accordo tra Governo e Regioni 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante “*Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone ed alla riabilitazione*” in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti.

Ai fini di detto Accordo, per presa in carico si intende la funzione esercitata dal servizio sociale professionale e/o sanitario in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.

Art. 3 - Definizione dei soggetti promotori

Come previsto dall'Avviso Regionale, possono assumere il ruolo di Promotore i soggetti indicati dall'art. 25, commi 1 e 2 del Regolamento della Regione Campania n. 4 del 7 maggio 2018 che hanno aderito al PAR ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 55 del 21/01/2019.

L'attivazione di un tirocinio, disciplinato ai sensi del Regolamento Regionale 7 maggio 2018, n. 4, ovvero della speciale disciplina in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, richiede la predisposizione e la sottoscrizione di una convenzione tra un soggetto promotore e un soggetto ospitante, corredata da un progetto formativo individuale o da un progetto personalizzato di inclusione, finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze professionali ovvero di inclusione sociale del tirocinante.

Ai fini del presente avviso, possono essere soggetti promotori i soggetti di cui all'art. 25 comma 2 punto a) del Regolamento regionale (Centri per l'Impiego), nonché i soggetti autorizzati o accreditati ai sensi dell'art. 25 comma 2 punto h) del Regolamento e ammessi al Programma GOL ai sensi dell'Avviso di cui al Decreto Dirigenziale n. 517 del 13/10/2022 (Operatori privati per il lavoro).

Art. 4 - Requisiti di ammissione e parametri di valutazione

Per partecipare al presente invito, i soggetti interessati, oltre a non incorrere nei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, devono dichiarare di non trovarsi in ogni altra situazione che comporti il divieto di contrattare con la P.A.

Devono, altresì, dimostrare di:

- a) essere accreditati come operatori dei servizi specialistici come individuati dal Regolamento regionale del 7 maggio 2018, n.4 e aderenti al PAR GOL;
- b) essere autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'Albo informatico ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs 276/03;
- c) essere iscritti nella sezione C dell'elenco degli operatori dei servizi per il lavoro accreditati dalla Regione Campania;
- d) essere ammessi nell'elenco regionale come Operatori per il lavoro per il programma PAR GOL GARANZIA OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI;
- e) avere esperienza, almeno triennale, in progetti rivolti a persone tra i 18 e i 65 anni in particolare in condizione di fragilità.

L'assenza di uno di questi requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.

Le candidature ammesse saranno valutate da Commissione appositamente nominata dal Responsabile del Settore I successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze.

Successivamente alla fase di verifica dell'ammissibilità a selezione, finalizzata a verificare la completezza e la regolarità della Manifestazione di interesse e della relativa documentazione prevista a corredo e il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'Avviso, verrà redatto l'elenco delle domande ammesse stilato secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

La Commissione valuterà le manifestazioni di interesse pervenute sulla base dei seguenti criteri, per un n. massimo di 30 punti attribuibili, come di seguito specificati:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Esperienza pregressa di Soggetto Promotore per attività svolta presso Enti Pubblici a seguito di procedura ad evidenza pubblica per attivazione di tirocini di inclusione sociale	Max 10 punti: 0 anni = 0 punti da 1 a 3 anni = 3 punti da 4 a 6 anni = 6 punti oltre 6 anni = 10 punti
Proposta progettuale del servizio: organizzazione e gestione del personale coinvolto, metodologia applicata, mezzi, strumenti e modalità predisposte dall'offerente per collaborare al meglio con gli operatori del Servizio Sociale per le attività a favore delle persone coinvolte nel tirocinio, monitoraggio dei percorsi	Max 20 punti
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	30 PUNTI

In relazione agli elementi qualitativi indicati, i punteggi saranno assegnati facendo riferimento alla ricchezza degli spunti progettuali, all'innovatività della proposta, misurando gli stessi secondo la seguente scala di giudizi:

eccellente	massimo del punteggio previsto per la voce
ottimo	90% del punteggio massimo previsto per la voce
distinto	80% del punteggio massimo previsto per la voce
buono	70% del punteggio massimo previsto per la voce
discreto	60% del punteggio massimo previsto per la voce
sufficiente	50% del punteggio massimo previsto per la voce
mediocre	40% del punteggio massimo previsto per la voce
limitato	30% del punteggio massimo previsto per la voce
molto limitato	20% del punteggio massimo previsto per la voce
inadeguato	nessun punteggio

Art. 5 - Sottoscrizione della Convenzione

Il soggetto promotore selezionato, prima di avviare qualsiasi attività di promozione e gestione dei tirocini, è tenuto a formalizzare i rapporti con il Soggetto Ospitante, tramite la sottoscrizione della convenzione, secondo lo schema approvato dalla Regione Campania, che disciplina i rapporti tra le Parti.

Non è prevista nessuna corresponsione economica da parte dell'Ente per lo svolgimento del ruolo di Soggetto promotore.

Art. 6 - Obblighi del Soggetto Promotore

Il soggetto promotore, individuato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 25 del Regolamento Regionale, è tenuto a:

- a) garantire la qualità e l'efficacia dell'esperienza formativa del tirocinante, favorendo l'attivazione
- b) dell'esperienza del tirocinio attraverso il supporto al soggetto ospitante e al tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo/progetto personalizzato;
- c) garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione;

- d) nominare il *tutor* responsabile delle attività didattico-organizzative, scegliendolo nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 27 del Regolamento Regionale;
- e) assicurare il tirocinante, direttamente contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi prevedendo che, nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a proprio carico l'onere delle coperture assicurative;
- f) rispettare gli obblighi di cui all'articolo 27-*bis* del Regolamento Regionale e contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini, secondo le modalità indicate nell'articolo 29 dello stesso Regolamento.

Ciascun soggetto promotore privato si obbliga inoltre a rispettare tutto quanto previsto dall'avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 1 del 08/01/2024 e dall'atto di adesione sottoscritto con la Regione Campania, compresi gli adempimenti previsti dalla sezione 11 - Obblighi dei soggetti realizzatori e modalità di gestione delle attività - del richiamato Avviso.

Al termine del tirocinio, sulla base della rendicontazione delle attività, è predisposto il modello di attestazione finale di tirocinio, che, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, deve essere rilasciata al tirocinante.

Art. 7 - Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione

L'istanza di partecipazione, redatta in forma di autocertificazione, in conformità con il modello allegato e parte integrante del presente Avviso (Modello A) e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto giuridico candidato, deve obbligatoriamente contenere tutte le previste informazioni e attestazioni obbligatorie, ivi incluso il nominativo e i dati identificativi del referente (persona-fisica) incaricato, delegato o comunque designato a farlo in nome e per conto del soggetto giuridico candidato.

Deve, inoltre, essere corredata, a pena di esclusione da:

- CV dell'Ente proponente ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al precedente art. 4;
- CV del responsabile delle attività didattico-organizzative e delle altre figure professionali messe a disposizione per lo svolgimento delle attività di tirocinio;
- progetto formativo attraverso tirocini per i beneficiari del programma PAR GOL.

L'istanza di partecipazione, corredata da tutta la documentazione di cui ai commi precedenti deve pervenire all'Ente **entro e non oltre le ore 12:00 del 7 novembre 2024** per posta elettronica certificata alla casella PEC comunesantangelo@pec.it riportando nell'oggetto la seguente dicitura **"AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI PROMOTORI DISPONIBILI AD ATTIVARE TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE POLITICA 4 – TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE NELL'AMBITO DEL PAR GOL"**.

Per la data e l'orario di arrivo dell'istanza di partecipazione fa fede la ricevuta di avvenuta consegna della PEC, così come rilasciata dal gestore del servizio; non saranno ammissibili le domande predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso con documentazione incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso e/o non sottoscritta digitalmente.

L'Ente declina ogni responsabilità per la mancata consegna a mezzo posta elettronica certificata, e comunque per il mancato recapito dovuto a errori di server e/o di digitazione dell'indirizzo PEC e rigetterà come inammissibili le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui al comma 4, nonché

le istanze, che pur pervenute entro il suddetto termine, siano incomplete nei contenuti e/o nella documentazione di corredo.

Art. 8 - Rinvii e riferimenti normativi

Per quanto non previsto dal presente Avviso si applicano:

- le norme di cui al Regolamento della Regione Campania n. 4 del 7 maggio 2018: Recepimento “*Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento*”;
- Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano n. 7/CSR del 22 gennaio 2015 di approvazione delle “*Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione*”;
- le disposizioni di cui al PAR GOL approvate dalla Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 281 del 7 giugno 2022;
- le disposizioni di cui al PAR GOL approvate dalla Giunta Regionale della Campania con Decreto Dirigenziale n. 1 del 08/01/2024;
- le disposizioni comunque contenute nella normativa vigente.

La presentazione dell’istanza di partecipazione comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al Presente Avviso.

La documentazione fornita non verrà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento. Il presente Avviso ha scopo esplorativo e non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche ed obblighi negoziali nei confronti dell’Ente.

Art. 9 - Tutela della privacy

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della predetta procedura, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (Codice della privacy) modificato dal D.Lgs n. 101 del 10 agosto 2018 recante. “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679*”.

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Art. 10 – Informazioni sul procedimento

Ai sensi della L. 241/1990, e ss.mm.ii. l’unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è il Settore I e Responsabile del procedimento è la Rag. Vincenza Barletta.

Art. 11 - Informazioni e pubblicità

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di Sant’Angelo a Cupolo e sulla *home page* del sito istituzionale dell’Ente <https://comune.santangeloacupolo.bn.it/>

I risultati delle fasi della procedura saranno pubblicati all'Albo Pretorio informatico del Comune di Sant'Angelo a Cupolo e sulla *home page* del sito istituzionale dell'Ente con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Sant'Angelo a Cupolo,

Allegati:

- Istanza di partecipazione